

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI: OCCORRE CORRERE SUBITO AI RIPARI!

Il nuovo Codice Appalti introduce, a carico delle stazioni appaltanti, un complesso e articolato sistema di qualificazione al fine di attestare – secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza – la loro capacità di gestire direttamente le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, nonché la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale.

Trattasi di un meccanismo che avrebbe dovuto trovare applicazione già in forza del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ma non avendo ricevuto attuazione, vista la mancata adozione del d.P.C.M. previsto dall'articolo 38, comma 2, è rimasto lettera morta.

Il sistema di qualificazione diventerà obbligatorio dal prossimo 1° luglio 2023, con il conseguente blocco del rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per tutte le stazioni appaltanti non qualificate. Solo coloro che avranno ottenuto la qualificazione potranno procedere, in via diretta e autonoma, all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché all'affidamento di lavori di importo superiore a Euro 500.000,00; viceversa, le stazioni appaltanti non qualificate saranno tenute - laddove abbiano la necessità di svolgere procedure di gara il cui valore supera i limiti predetti – a rivolgersi a quelle qualificate.

Nello specifico, l'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede l'istituzione presso l'ANAC di un elenco – "aperto" e non "a numero chiuso" – delle stazioni appaltanti qualificate; in detto elenco, sono altresì incluse, in una specifica sezione, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori.

Come stabilito dal comma 2 dell'articolo summenzionato, *"la qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 (ossia, la soglia comunitaria, ad oggi fissata a euro 5.382.000); c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo"*.

Al fine di conseguire la qualificazione, la stazione appaltante deve soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II.4 del Codice che attengono (i) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi, (ii) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane e, infine, (iii) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

La presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, necessaria ai fini della qualificazione, è possibile dal 1° giugno u.s. L'ANAC ha l'onere di verificare le informazioni e i dati trasmessi e attribuire, anche sulla base di quanto contenuto nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, un determinato livello di qualificazione.

Come si legge nella Relazione al Codice dei contratti pubblici, la *ratio legis* è quella di *"garantire uno zoccolo duro di competenze adeguato a fronteggiare una gran parte dei compiti rimessi a queste amministrazioni, anche in previsione della perdita della qualificazione per commesse di più elevato valore. In tal modo si persegue anche l'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza, assicurando la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio. E ciò, anche consentendo alle stazioni appaltanti qualificate di effettuare appalti congiunti e di svolgere attività di committenza ausiliaria, nell'ambito della quale è compresa la gestione di procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate"*.

La scelta del legislatore di ricorrere a siffatto meccanismo di qualificazione non sembra però trovare la condivisione di parecchi addetti ai lavori. In un Codice che auspica la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (a tal proposito, pare utile ricordare l'elaborazione del principio del risultato), sorprende che si ricorra a meccanismi certamente poco efficienti e forieri di possibili rallentamenti alle tempistiche di gara, quantomeno nei primi mesi di applicazione del nuovo Codice.

Innanzitutto, la previsione di una qualificazione delle stazioni appaltanti grava sui piccoli Enti pubblici e sugli altri soggetti sottoposti alla normativa codicistica che, seppur facciano ampio ricorso agli affidamenti diretti, nondimeno effettuano gare superiori alle soglie comunitarie o comunque superiori alle fasce di importo fissate dall'art. 63. Sulla base della novella normativa, tali soggetti – qualora non riuscissero a soddisfare i requisiti necessari alla qualificazione – si troveranno costretti a siglare convenzioni di cui all'articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o accordi di cui all'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 con le stazioni appaltanti qualificate o con le centrali di committenza.

In secondo luogo, dalla lettura del testo non si comprendono pienamente (i) le attività di gara che dovranno essere delegate alle stazioni appaltanti qualificate e quelle che invece rimarranno in capo alle stazioni appaltanti beneficiarie dell'intervento, (ii) le funzioni del RUP, il quale dovrà farsi carico dei rapporti tra le due stazioni appaltanti e, da ultimo, (iii) i criteri di imputazione della responsabilità nello svolgimento delle fasi delle procedure di affidamento o di esecuzione di un appalto.

Lo Studio seguirà con attenzione i prossimi sviluppi in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.